Richiesta di parcheggiare il monopattino all'interno della scuola: quali responsabilità?

Data: 22/09/2020
Area Tematica: Dirigenti scolastici
Argomenti: Dirigente scolastico: responsabilità
Keywords: #pbb #monopattino #zaino #ciclista #aula #mezzo #furto #dilungare #rubare #scuola #spazio

Domanda

Richiesta di parcheggio del monopattino.

Vista la situazione nella quale ricominciano le lezioni, molte famiglie si stanno organizzando affinchè i figli frequentanti le scuole superiori possano recarsi a scuola con mezzi diversi dall'autobus. A questo proposito, ricevo la seguente richiesta riguardo la custodia del monopattino: "Il sottoscritto, …., ... possibilità di poter concedere al proprio figlio di portare all'interno dell'Istituto il monopattino…. e lasciarlo, sino al termine delle lezioni, in uno spazio ritenuto idoneo (magari anche nella propria classe, ...)."
Non mi dilungo sul fatto che accontentare la richiesta creerebbe un precedente, e che anche i ciclisti potrebbero farmi la stessa richiesta. Premetto invece che non consentirò di portare il monopattino in classe, perché si tratterebbe dell'ulteriore ingombro oltre a quello inevitabile degli zaini, in una disposizione dell'aula nella quale per poter alloggiare i banchi necessari sono state eliminati arredi e suppellettili non indispensabili.
Mi domando: visto che la scuola non è assicurata contro il furto, se concedessi di introdurre il monopattino mettendolo in un ambiente diverso dall'aula e nel caso il mezzo riposto a scuola fosse rubato, quali sarebbero i profili di responsabilità della scuola?
Grazie

Risposta

Si ritiene necessario preliminarmente verificare se è nella disponibilità della scuola uno spazio idoneo da utilizzare per il deposito del monopattino elettrico, considerato che non si rileva la possibilità che gli studenti che ne fanno uso possano depositarlo e conservarlo, durante le lezioni, nell'aula didattica al pari dello zaino personale. Una volta individuato lo spazio eventualmente disponibile da proporre al Consiglio di Istituto per l'assunzione della delibera di destinazione secondo la richiesta dai genitori è assolutamente necessario regolamentare le modalità di: deposito del mezzo (da escludere che il mezzo possa entrare in funzione nelle pertinenza della scuola, sia in entrata sia in uscita); conservazione, eventuale vigilanza e presa in carico da parte della scuola (acquisto ed uso di 'rastrelliere' che si usano per le biciclette e catena con lucchetto?); riconsegna allo studente alla fine delle attività didattiche. Da prevedere anche l'eventuale impegno aggiuntivo del personale della scuola (ad es. collaboratori scolastici), che non potrà non essere riconosciuto sotto l'aspetto della retribuzione accessoria. Il regolamento deve essere reso noto agli esercenti la responsabilità genitoriale e da questi accettato soprattutto nelle parti che riguardano i loro obblighi. È chiaro che a seconda della regolamentazione disposta e dei conseguenti rischi si pone il tema del profilo assicurativo da prediligere. In caso di furto è fondamentale appurare se la scuola si è attenuta alle previsioni del regolamento, notificato agli esercenti la responsabilità genitoriale, al fine di escludere qualsiasi responsabilità sul piano civile e conseguenti pretese risarcitorie. A parere di chi scrive, ma che ignora le condizioni logistiche e strutturali dell'edificio e delle pertinenze della scuola, si tratta di un'operazione complessa, ma di per sé non impossibile, che il dirigente scolastico dovrà valutare anche sulla base della consistenza della platea di soggetti interessati.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.